



Aspa
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 31 DEL 30 GIUGNO 2023

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) periodo 2023-2026. Prenotazione spesa.

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redonesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Premesso che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Visto il D. Lgs. 81/2008 Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare gli artt. 15, 16, 17,18, 31, 32;

Ricordato che il D.Lgs. 81/2008 al Capo III del Titolo I, prevede specifiche disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori, all'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;

Considerato che, nello specifico, il suddetto D. Lgs. 81/2008 dispone che il Datore di Lavoro organizza il personale o servizi esterni ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell'elaborazione delle procedure preventive e protettive, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro;

Ricordato che gli addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, interni o esterni, di cui al comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 32 del medesimo decreto, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art 31 del D. Lgs. 81/2008 il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 32;

Preso atto che tra i dipendenti dell'Azienda ASPA non esistono soggetti in possesso dei suddetti requisiti e che, pertanto, per lo svolgimento di detto servizio è necessario avvalersi di soggetti esterni;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

Considerato che ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 81/2008 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi è nominato direttamente dal Datore di Lavoro e che tale attività di nomina, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del suddetto decreto, rientra fra i compiti non delegabili a terzi;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;

Richiamato l'atto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20.12.2018 di approvazione dell'atto di indirizzo a procedere all'affidamento esterno del servizio in oggetto;

Considerato che si vuole procedere all'affidamento di servizi, tramite affidamento diretto alle seguenti condizioni:

- la durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o nel caso di urgenza dalla consegna;
- terminato il periodo di riferimento o esaurito l'importo massimo stimato, l'accordo si intenderà concluso;
- qualora l'importo massimo non venga raggiunto l'Azienda ASPA si riserva di procedere ad una proroga *annuale*;
- ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 15.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza;

Precisato che l'importo dell'affidamento, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'operatore economico non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato;

Preso atto che trattarsi di un c.d. "lotto funzionale" e non di affidamento preordinato alla violazione delle procedure UE, in quanto la prestazione oggetto del contratto presenta caratteristiche di funzionalità e/o fruibilità, e comunque calibrata per garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie;

Visto l'articolo 1, co. 3, della legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visti:

- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, della legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";
- l'art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 31.12.2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Rilevato che la società CENTRO DEVOTO DEL DOTT. GIORGIO GANZI E C. SAS, con sede legale in Casalmaggiore – via Matteotti n. 2 – cap. 26041- C.F./P.IVA 00996490199, interpellata da questo Ente, ha presentato un'offerta relativamente a:

- ✓ Assistenza triennale inerente la Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell'ex-D.Lgs. 81/08 (D.Lgs. 106/09) e svolgimento del ruolo di R.S.P.P. Esterno (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- ✓ Formazione generale e specifica sulla sicurezza per dipendenti, volontari e/o tirocinanti;
- ✓ Gestione del settore sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Dato atto che l'affidamento diretto della prestazione si ritiene, nel caso in parola, adeguatamente motivato dall'urgenza di garantire il regolare funzionamento del Servizio in questione che registra la necessità di un'adeguata integrazione organizzativa basata su professionalità e competenze specifiche non surrogabili;

Ritenuto, quindi, di assumere l'impegno di spesa quale valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, relativo alla fornitura del servizio di cui trattasi per il triennio compreso nel periodo dal 15.07.2023 al 15.07.2026, per un importo complessivo di € 15.000,00 IVA esclusa;

Richiamato l'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con Legge n.25 del 28 marzo 2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs.n.50/2016 in merito alla revisione dei prezzi;

Dato atto che

- l'impegno è subordinato alla consegna in via d'urgenza prevista ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120;
- l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 sarà attestata dopo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
- per le finalità che l'Amministrazione deve garantire con il presente approvigionamento, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, si procede all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale, con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;

Dato atto che ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il Direttore dr.ssa Daniela Ottoni, la quale dichiara, in forza degli artt. 6bis della legge n. 241/1990 e 42 del d.lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Visti

- lo Statuto;
- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;

- la legge 11.09.2020 n. 120;
- il D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

Preso atto del Budget Pluriennale 2023-2025 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 08 del 17.02.2023;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto dell'Azienda;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti:

- ✓ DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge n. 120 del 2020, alla società CENTRO DEVOTO DEL DOTT. GIORGIO GANZI E C. SAS, con sede legale in Casalmaggiore – via Matteotti n. 2 – cap. 26041- C.F./P.IVA 00996490199 – per il triennio compreso nel periodo dal 15.07.2023 al 15.07.2026 il servizio di
- ✓ Assistenza triennale inerente la Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell'ex-D.Lgs. 81/08 (D.Lgs. 106/09) e svolgimento del ruolo di R.S.P.P. Esterno (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- ✓ Formazione generale e specifica sulla sicurezza per dipendenti, volontari e/o tirocinanti;
- ✓ Gestione del settore sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

con riserva di proroga annuale per il periodo luglio 2026- luglio 2027;

- DI IMPEGNARE subordinatamente alla realizzazione della condizione sospensiva di cui al punto successivo e fino ad allora DI PRENOTARE L'IMPEGNO a favore del creditore CENTRO DEVOTO DEL DOTT. GIORGIO GANZI E C. SAS la somma complessiva di euro 15.000,00 (esclusa IVA), del Budget 2023-2026 alla voce di bilancio specifica sulla base delle esigenze rilevate del servizio di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), relativamente alla ragione meglio dettagliata in premessa;
- DI DARE ATTO che l'impegno è subordinato alla consegna in via d'urgenza prevista ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120;
- DI DARE ATTO CHE
 - l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 sarà attestata dopo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
 - per le finalità che l'Amministrazione deve garantire con il presente approvigionamento, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, si procede all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- PRECISATO, il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale, con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;
- DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa verrà assegnato il CIG al momento della stipula del contratto, e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Il Direttore
F.to Dr.ssa Daniela Ottoni